



## **FOGLIO INFORMATIVO DEL MUTUO ORDINARIO SPORT A ENTI LOCALI E REGIONI**

### **INFORMAZIONI SULLA BANCA**

Istituto per il Credito Sportivo, Ente di Diritto Pubblico, costituito con legge del 24/12/1957, n. 1295 e successive modificazioni e integrazioni.

**Sede legale:** Roma Via G. Vico, 5 - 00196  
Tel. 06.324981 Fax 06/3612143

**Uffici di rappresentanza:** Milano Foro Buonaparte 12- 20121  
Tel. 02.67481808 Fax 02.67481774

Palermo Via Giovanni Bonanno, 47- 90143

Iscritto nell'Albo delle banche autorizzate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 1/9/93 n. 385, al numero 10630.  
Sito internet: [www.creditosportivo.it](http://www.creditosportivo.it)  
E-mail [info@creditosportivo.it](mailto:info@creditosportivo.it)



### **CHE COS'E' IL MUTUO ORDINARIO SPORT ENTI LOCALI**

E' un finanziamento a medio - lungo termine per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, l'attrezzatura ed il miglioramento di impianti sportivi e/o strumentali all'attività sportiva ivi compresa l'acquisizione delle relative aree; per l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive o strumentali a queste; per la promozione della cultura sportiva; per la gestione degli impianti sportivi e la realizzazione di eventi sportivi e ogni altra attività ed investimento connessi al settore dello sport.

A garanzia del finanziamento sono previste a favore dell'Istituto delegazioni di pagamento rilasciate ai sensi di legge, garanzia fidejussoria (anche sotto forma di fidejussioni previste da leggi regionali o offerte da Ente locale o pubblico, nonché di cessione di rate di contributi concessi da Stato, Regioni, Comuni o altri Enti di diritto pubblico).

### **TIPI DI MUTUO E RISCHI**

Il mutuatario rimborsa il mutuo con il pagamento periodico di rate, comprensive di quota capitale e quota interessi, secondo un piano di ammortamento a tasso fisso o a tasso variabile.

#### **Mutuo a tasso fisso<sup>1</sup>**

Rimangono fissi per tutta la durata dell'ammortamento del mutuo sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate.

Lo svantaggio è non poter usufruire di eventuali fluttuazioni al ribasso dei tassi di mercato nel periodo di ammortamento. Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

#### **Mutuo a tasso variabile<sup>2</sup>**

Il tasso di interesse variabile oscilla in funzione, dell'andamento dei tassi con cadenze prestabilite.

Il rischio principale è rappresentato dall'aumento consistente dell'importo delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

<sup>1</sup> Vedi legenda

<sup>2</sup> Vedi legenda



## DESTINATARI DEL MUTUO ICS

Enti Locali e Regioni.

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

VOCI		COSTI	
<b>IMPORTO MASSIMO FINANZIABILE</b>		Da determinarsi da parte dell'Istituto in relazione alle esigenze ed alla situazione anche prospettica patrimoniale, economica, finanziaria del soggetto richiedente il finanziamento, nonché al quadro cauzionale previsto a garanzia del mutuo.	
<b>DURATA AMMORTAMENTO</b>		Fino a 25 anni	
<b>TASSI</b>	<b>TASSO DI INTERESSE FISSO MASSIMO (D.L. 66/1989 E DECRETO MEF 21/12/2020 - Determina ID: 4443784 - 24/06/2022)</b>	<b>DURATA MUTUO</b>	<b>TASSO DI INTERESSE MASSIMO APPLICABILE</b>
		Mutui fino a 15 anni	IRS <sup>5</sup> 10 anni + 1,45 p. %
		Mutui fino a 20 anni	IRS <sup>5</sup> 12 anni + 1,85 p. %
		Mutui fino a 25 anni	IRS <sup>5</sup> 15 anni + 1,75 p. %
<b>Lo spread viene fissato al momento della concessione del finanziamento ed il tasso di ammortamento viene fissato al momento della stipula.</b>			
<b>TASSI</b>	<b>TASSO DI INTERESSE VARIABILE MASSIMO (D.L. 66/1989 E DECRETO MEF 21/12/2020 - Determina ID: 4443784 - 24/06/2022)</b>	<b>DURATA MUTUO</b>	<b>TASSO DI INTERESSE MASSIMO APPLICABILE</b>
		Mutui fino a 15 anni	EURIBOR <sup>6</sup> a 6 mesi 360 + 1,50 p. %
		Mutui fino a 20 anni	EURIBOR <sup>6</sup> a 6 mesi 360 + 1,95 p. %
		Mutui fino a 25 anni	EURIBOR <sup>6</sup> a 6 mesi 360 + 1,90 p. %
<b>INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO</b>		Il tasso di interesse nominale annuo che si applicherà agli interessi di preammortamento è fisso e pari al tasso di interesse nominale annuo di ammortamento.	
<b>TASSO DI MORA</b>		È pari al tasso contrattuale stabilito per gli interessi di ammortamento/preammortamento aumentato della metà; il tasso di mora, al momento della stipula del contratto di mutuo, non potrà essere comunque superiore al "tasso soglia" pro tempore vigente ai sensi della normativa in materia di usura.	

	<p><b>CONTRIBUTI NEGLI INTERESSI</b></p>	<p>Il finanziamento è assistito, ricorrendone i presupposti regolamentari, dalle agevolazioni a valere sul Fondo Contributi negli Interessi - ex art. 5 della Legge 24/12/1957, n. 1295. Il regolamento e la misura della contribuzione sono pubblicati nel sito web dell'Istituto <a href="http://www.creditosportivo.it">www.creditosportivo.it</a>, area Fondi Speciali.</p> <p>I mutui possono essere assistiti da agevolazioni specifiche indicate negli Avvisi Pubblici pubblicati sul sito <a href="http://www.creditosportivo.it">www.creditosportivo.it</a> nella sezione Bandi (cd. Bandi ICS).</p>												
<p><b>SPESE</b></p>	<p><b>SPESE PER GESTIONE CONTRATTO DI MUTUO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La <b>stipula degli atti con gli Enti Locali</b>, di norma, si concretizza in forma di scrittura privata senza oneri per il cliente.</li> <li>• <b>Costo del servizio bancario</b> (ove sostenuto): attualmente non superiore allo 0,40% del capitale mutuato per risoluzione del contratto prima dell'inizio dell'ammortamento.</li> <li>• <b>RISOLUZIONE IMPORTO MUTUO</b>: importo da corrispondere, a titolo di indennizzo, come di seguito riportato:</li> </ul> <table border="1" data-bbox="584 887 1422 1122"> <thead> <tr> <th>Tipologia di mutuo</th> <th>Importo in percentuale dell'indennizzo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mutuo a tasso fisso</td> <td>Importo onnicomprensivo nella misura del 3% del capitale mutuato rimborsato quale corrispettivo della facoltà di risoluzione (es: su € 1.000 di capitale rimborsato: 1000:100 x 3=€ 1.030)</td> </tr> <tr> <td>Mutuo a tasso variabile</td> <td>Importo onnicomprensivo nella misura del 2% del capitale mutuato rimborsato quale corrispettivo della facoltà di risoluzione (es: su € 1000 di capitale rimborsato: 1000:100 x 2=€ 1.020)</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Estinzione anticipata</b>: compenso, a titolo di indennizzo, come di seguito riportato:</li> </ul> <table border="1" data-bbox="584 1249 1422 1547"> <thead> <tr> <th>Tipologia di mutuo</th> <th>Importo in percentuale dell'indennizzo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mutuo a tasso fisso</td> <td>Compenso onnicomprensivo nella misura del 3% del capitale mutuato rimborsato anticipatamente quale corrispettivo della facoltà di estinzione (es: su € 1.000 di capitale rimborsato anticipatamente: 1000:100 x 3=€ 1.030)</td> </tr> <tr> <td>Mutuo a tasso variabile</td> <td>Compenso onnicomprensivo nella misura del 2% del capitale mutuato rimborsato anticipatamente quale corrispettivo della facoltà di estinzione (es: su € 1000 di capitale rimborsato anticipatamente: 1000:100 x 2=€ 1.020)</td> </tr> </tbody> </table>	Tipologia di mutuo	Importo in percentuale dell'indennizzo	Mutuo a tasso fisso	Importo onnicomprensivo nella misura del 3% del capitale mutuato rimborsato quale corrispettivo della facoltà di risoluzione (es: su € 1.000 di capitale rimborsato: 1000:100 x 3=€ 1.030)	Mutuo a tasso variabile	Importo onnicomprensivo nella misura del 2% del capitale mutuato rimborsato quale corrispettivo della facoltà di risoluzione (es: su € 1000 di capitale rimborsato: 1000:100 x 2=€ 1.020)	Tipologia di mutuo	Importo in percentuale dell'indennizzo	Mutuo a tasso fisso	Compenso onnicomprensivo nella misura del 3% del capitale mutuato rimborsato anticipatamente quale corrispettivo della facoltà di estinzione (es: su € 1.000 di capitale rimborsato anticipatamente: 1000:100 x 3=€ 1.030)	Mutuo a tasso variabile	Compenso onnicomprensivo nella misura del 2% del capitale mutuato rimborsato anticipatamente quale corrispettivo della facoltà di estinzione (es: su € 1000 di capitale rimborsato anticipatamente: 1000:100 x 2=€ 1.020)
Tipologia di mutuo	Importo in percentuale dell'indennizzo													
Mutuo a tasso fisso	Importo onnicomprensivo nella misura del 3% del capitale mutuato rimborsato quale corrispettivo della facoltà di risoluzione (es: su € 1.000 di capitale rimborsato: 1000:100 x 3=€ 1.030)													
Mutuo a tasso variabile	Importo onnicomprensivo nella misura del 2% del capitale mutuato rimborsato quale corrispettivo della facoltà di risoluzione (es: su € 1000 di capitale rimborsato: 1000:100 x 2=€ 1.020)													
Tipologia di mutuo	Importo in percentuale dell'indennizzo													
Mutuo a tasso fisso	Compenso onnicomprensivo nella misura del 3% del capitale mutuato rimborsato anticipatamente quale corrispettivo della facoltà di estinzione (es: su € 1.000 di capitale rimborsato anticipatamente: 1000:100 x 3=€ 1.030)													
Mutuo a tasso variabile	Compenso onnicomprensivo nella misura del 2% del capitale mutuato rimborsato anticipatamente quale corrispettivo della facoltà di estinzione (es: su € 1000 di capitale rimborsato anticipatamente: 1000:100 x 2=€ 1.020)													
<p><b>PIANO DI AMMORTAMENTO</b></p>	<p><b>TIPO DI AMMORTAMENTO</b></p>	<p>Alla francese<sup>3</sup></p>												

<sup>3</sup> Vedi legenda



	<b>TIPOLOGIA DI RATA</b>	La restituzione del mutuo avviene mediante la corresponsione di rate semestrali posticipate costanti nel caso di mutuo a tasso fisso e variabili nel caso di mutuo tasso variabile. Gli interessi della prima rata sono calcolati dal giorno successivo alla valuta del versamento in tesoreria.
	<b>PERIODICITA DELLE RATE</b>	SEMESTRALE



## CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

### TASSO FISSO PER MUTUI A ENTI LOCALI E REGIONI

Tassi e rate dei mutui calcolate con valore dell'IRS al 7/07/2022 e con spread applicati dall'Istituto alla stessa data:

Durata	15 anni	20 anni	25 anni
Importo del mutuo in €	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Piano d'ammortamento	con 30 semestralità Posticipate	con 40 semestralità Posticipate	con 50 semestralità Posticipate
Semestralità di ammortamento lorda in €	4.312,49	3.659,98	3.183,96
Costo lordo del mutuo in €	129.374,71	146.398,67	159.197,72
Tasso applicato	2,079% + 1,45% (IRS 10 anni + 1,45%) = 3,529%	2,204% + 1,85% (IRS 12 anni + 1,85 p.%) = 4,054%	2,295% + 1,75% (IRS 15 anni + 1,75%) = 4,045%
TAEG (arrotondato al secondo decimale)	3,53%	4,05%	4,04%

### TASSO VARIABILE PER MUTUI A ENTI LOCALI E REGIONI

Tassi e rate dei mutui calcolate col valore dell'Euribor al 7/07/2022 e con spread applicati dall'Istituto alla stessa data:

Durata	15 anni	20 anni	25 anni
Importo del mutuo in €	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Piano d'ammortamento	con 30 semestralità Posticipate	con 40 semestralità Posticipate	con 50 semestralità Posticipate
Costo lordo del mutuo in €	113.982,56	123.890,72	129.471,33
Tasso applicato	0,238% + 1,50% (EURIBOR 6 mesi 360 + 1,50 p. %) = 1,738%	0,238% + 1,95% (EURIBOR 6 mesi 360 + 1,95 p. %) = 2,188%	0,238% + 1,90% (EURIBOR 6 mesi 360 + 1,90 p. %) = 2,138%
TAEG (arrotondato al secondo decimale)	1,74%	2,19%	2,14%

Il Tasso Effettivo Globale Medio<sup>4</sup> (TEGM) previsto all'art. 2 della legge sull'usura (L.108/1996) relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato sul sito internet nell'area "Trasparenza" e presso le sedi aperte al pubblico dell'Istituto.

<sup>4</sup> Vedi legenda



## ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Il mutuatario deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

### COMPENSO PER IL PARERE CONI IN LINEA TECNICO SPORTIVA E PER LA VERIFICA FINALE DEI LAVORI

I pareri CONI in linea tecnica sportiva devono essere acquisiti al fine di consentire l'erogazione del finanziamento.  
I pareri CONI in linea tecnico sportiva e la verifica finale dei lavori devono essere acquisiti nel caso di finanziamenti in conto capitale o a tasso agevolato effettuati mediante utilizzo dei Fondi Apportati o nel caso in cui sia prevista la concessione dei contributi in conto capitale e/o contributi in conto interessi ai fini della verifica del persistere delle condizioni per la concessione dello stesso. I compensi sono dovuti direttamente al CONI nella misura prevista dal vigente regolamento CONI per l'emissione dei pareri sugli interventi relativi all'impiantistica sportiva.

## TEMPI DI EROGAZIONE

- **DECORRENZA AMMORTAMENTO:** l'ammortamento degli Enti Locali decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla stipula del contratto. In alternativa, la decorrenza dell'ammortamento può essere posticipata al 1° luglio seguente o al 1° gennaio del 2° anno successivo alla data di stipula del contratto, mentre, per i contratti stipulati nel primo semestre dell'anno la stessa può essere anticipata al 1° luglio dell'anno in corso. L'ammortamento degli Enti Pubblici diversi dagli Enti Locali può decorrere dal 1° giorno del mese successivo alla data di erogazione finale e quietanza oppure il 1° gennaio o 1° luglio immediatamente successivi alla data di stipula del predetto atto di erogazione finale.

## ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA' E RECLAMI

### ESTINZIONE ANTICIPATA

Trascorsi tre anni dalla data di inizio dell'ammortamento, è consentita l'estinzione anticipata totale o parziale del mutuo, che avrà effetto al termine di ciascuna mensilità/semestralità di ammortamento, a condizione che il mutuatario sia in regola con i pagamenti e che effettui: a) il rimborso in contanti dell'intero residuo capitale mutuato risultante dal piano di ammortamento alla data dell'estinzione; b) il versamento di un compenso, a titolo di indennizzo, nella misura riportata nella tabella di cui alla voce "Spese gestione contratto/Estinzione anticipata" c) il pagamento delle rate scadute alla data di estinzione; d) richiesta scritta con preavviso di almeno un mese dal giorno dell'estinzione stessa.

### PORTABILITÀ DEL MUTUO

Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad es: commissioni, spese, oneri o penali, etc.). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

**TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO DI MUTUO:** il tempo massimo di chiusura dalla richiesta di estinzione anticipata è alla scadenza della rata semestrale.

### RECLAMI E ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO

Il cliente può presentare un reclamo all'Istituto, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica (Via G. Vico 5, 00196 Roma oppure [ufficioreclami@creditosportivo.it](mailto:ufficioreclami@creditosportivo.it)).

Fermo restando il diritto di fare un esposto alla Banca d'Italia, se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 60 giorni, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può alternativamente:

- attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)) - qualunque sia il valore della controversia, sia congiuntamente alla Banca che in autonomia, una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo;
- rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009 (a partire dal 1° ottobre 2022, non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso) e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Resta fermo che non possono essere sottoposte all'ABF le controversie per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi della disciplina generale. All'ABF possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell'ABF a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 200.000 euro. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria. In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente:
  - effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L. 98/2013), ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario);
  - esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF).



---

Per ulteriori informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario, si può consultare la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario su [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure collegarsi al sito [www.creditosportivo.it/](http://www.creditosportivo.it/) area Trasparenza o chiedere ai referenti della Banca.

LEGENDA	
<b>Tasso di interesse</b>	Tasso fisso: non varia per tutta la durata dell'ammortamento; Tasso variabile: varia semestralmente in base al variare del parametro di riferimento.
<b>I.R.S.</b>	In applicazione del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 gennaio 2010 e in vigore dal 24 Febbraio 2010, è stato introdotto il parametro Interest Rate Swap (IRS). Per IRS si intende il tasso lettera verso EURIBOR a 6 mesi fissato a Francoforte alle ore 11 del giorno precedente la stipula del contratto. I tassi SWAP sono riportati alla pagina ISDAFIX2 del circuito Reuters, colonna EURIBOR BASIS -EUR.
<b>Euribor</b>	Il tasso Euribor è quello "puntuale" rilevato due giorni lavorativi antecedenti il 1° Luglio ed il 1° Gennaio di ogni anno. Il tasso così rilevato rimarrà in vigore per l'intera semestralità solare che va da ciascuna data di pagamento esclusa, fatta eccezione per la prima che decorre dalla data di inizio ammortamento inclusa, alla data di pagamento immediatamente successiva.
<b>Spread</b>	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione come sopra definiti.
<b>Rata</b>	Pagamento che il cliente effettua periodicamente per il rimborso del mutuo secondo le scadenze stabilite contrattualmente (piano di ammortamento). La rata è composta di: - una quota di capitale (a titolo di rimborso dell'importo mutuato); - una quota di interessi (a titolo di interessi dovuti per i mutui) oppure: - solo di quota di interessi nel caso del preammortamento.
<b>Tasso di interesse di preammortamento</b>	Interessi dovuti sulle somme erogate durante il preammortamento
<b>Tasso di mora</b>	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
<b>Contributo negli interessi</b>	È la quota di interessi del mutuo a carico dello speciale Fondo costituito presso l'Istituto ai sensi della normativa vigente
<b>Piano di ammortamento alla francese</b>	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia che prevede una rata costituita da una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il mutuo viene rimborsato, l'ammontare della quota degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
<b>Tasso Effettivo Globale medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.





<b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)</b>	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili, quelle per parere CONI.
<b>Bandi ICS</b>	Il Comitato Gestione Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito Sportivo al fine di fornire un impulso all'economia attraverso gli investimenti nel settore dell'impiantistica sportiva pubblica concede un contributo in conto interessi sui mutui, destinato all'abbattimento degli interessi sino ad un massimo del 100%. La procedura per l'assegnazione del contributo è disciplinata dagli Avvisi Pubblici regolarmente pubblicati sul sito <a href="http://www.creditosportivo.it">www.creditosportivo.it</a> .



**IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE**

RAPPRESENTANTE ICS CHE ENTRA IN RAPPORTO CON IL CLIENTE FUORI DELLA SEDE DELL'ISTITUTO

NOME _____	COGNOME _____
QUALIFICA _____	
INDIRIZZO (da compilare solo se non RCZ) _____	
NUMERO DI TELEFONO _____	E MAIL _____

**INFORMATIVA REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**

L'Istituto per il Credito Sportivo La informa che i dati da Lei forniti tramite la scheda di seguito compilata sono trattati dall'istituto in qualità di Titolare ai sensi dell'art. 4 n. 7 del Reg. UE 2016/679 per finalità di assolvimento degli obblighi di legge in materia di trasparenza bancaria. Il conferimento di tali dati è necessario e il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati ai sensi dell'art. 6, I comma lett. c) del Regolamento (UE) 2016/679.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla finalità di trattamento e saranno trattati mediante strumenti manuali e informatici.

Titolare del trattamento: Istituto per il Credito Sportivo, Via G. Vico 5- 00196 Roma

Responsabile della protezione dei dati personali c/o Istituto per il Credito Sportivo – e-mail [dpo@creditosportivo.it](mailto:dpo@creditosportivo.it)

Per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 potrà rivolgersi al Responsabile della UO Organizzazione – email [organizzazione@creditosportivo.it](mailto:organizzazione@creditosportivo.it).

✂-----

DA COMPILARE A CURA DEL CLIENTE			
SOCIETA' o ENTE di appartenenza _____			
INDIRIZZO _____			
NUMERO DI TELEFONO _____			
NOME _____			
COGNOME _____			
QUALIFICA _____			
TIPO DOCUMENTO _____	Data di rilascio _____	Luogo _____	Scadenza _____
DATA _____			
Dichiaro di avere ricevuto da questo Istituto il Foglio Informativo n. ___/___.			
Per Ricevuta _____			